

**FINLOMBARDA - FINANZIARIA PER LO SVILUPPO DELLA
LOMBARDIA Societa' per Azioni
STATUTO**

Denominazione – Sede - Durata

Art. 1

1. E' costituita una societa' per azioni denominata "FINLOMBARDA - FINANZIARIA PER LO SVILUPPO DELLA LOMBARDIA Societa' per Azioni", brevemente denominata "FINLOMBARDA S.p.A." (di seguito, la "**Societa'**").

Art. 2

1. La Societa' ha sede legale ed amministrativa in Milano.
2. Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la Societa', si intende eletto presso la sede sociale.

Art. 3

1. La durata della Societa' e' stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque).

Oggetto sociale - Forme di intervento- Modalita' e limiti.

Art. 4

1. La Societa' ha lo scopo prevalente di concorrere, nel rispetto degli ambiti delineati dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, nonche' dall'art. 48 dello statuto della Regione Lombardia e dalla legislazione regionale in materia tempo per tempo vigente, all'attuazione dei programmi regionali di sviluppo economico, sociale e del territorio.

2. Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo 1, la Societa' ha per oggetto sociale:

- a) la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- b) l'assunzione di partecipazioni;
- c) la strutturazione, la gestione e la promozione di iniziative ed interventi nel settore delle infrastrutture per la competitivita' del sistema produttivo lombardo;
- d) l'assistenza tecnica e finanziaria nella progettazione, nello sviluppo di modelli e nella gestione di strumenti ed iniziative di finanza strutturata a favore del sistema regionale e locale;
- e) la strutturazione e la gestione di interventi finanziari a favore delle imprese lombarde, nonche' degli altri attori del sistema produttivo lombardo, ivi compresi i consorzi di garanzia fidi;
- f) la gestione e la partecipazione a programmi e progetti comunitari di interesse regionale;
- g) l'assistenza tecnica ed i servizi afferenti la gestione delle entrate e dei tributi;
- h) la consulenza tecnico-strategica nel settore della finanza pubblica;
- i) le attivita' connesse o strumentali nonche' ogni altra attivita' consentita agli intermediari finanziari dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

3. Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la Societa' puo':

- a) associarsi ad enti, organismi, ed istituti che abbiano scopi affini o analoghi al proprio o che operino nei settori di interesse regionale nonche',
- b) effettuare tutte le operazioni di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario, compreso il rilascio di garanzie, fidejussioni ed avalli a favore di

terzi, quando tali operazioni siano ritenute dal Consiglio di Gestione necessarie ed opportune, esclusa comunque la gestione diretta di aziende e la raccolta del risparmio tra il pubblico.

Art. 5

1. Nella sottoscrizione di partecipazioni e nella prestazione di garanzie a qualsiasi titolo, nell'assunzione di obbligazioni e nel finanziamento di ogni singolo ente o società, la Società non può impegnare una quota globale superiore al 25% (venticinque per cento) del suo capitale sociale e delle riserve, salvo giustificati motivi riconosciuti tali dal Consiglio di Gestione, e comunque solo nell'ipotesi di iniziative promosse, od alle quali partecipi, la Regione Lombardia.

2. Nei casi di cui al paragrafo precedente debbono essere assicurate alla Società forme di controllo organico e programmatico giudicate idonee dal Consiglio di Gestione.

Capitale sociale - Azioni – Obbligazioni – Altri strumenti finanziari

Art. 6

1. Il capitale sociale è di Euro 170.329.200,00 (centosettantamilionitrecentoventinovemiladuecento/00) suddiviso in 1.703.292 (unmilionesettecentotremiladuecentonovantadue) azioni da Euro 100,00 (cento) cadauna.

Art. 7

1. Può essere socio della Società solo la Regione Lombardia.

Art. 8

1. Le azioni sono nominative ed il loro trasferimento, con le modalità di legge, ha efficacia di fronte alla Società soltanto se ne siano state effettuate le relative iscrizioni nel libro dei soci.

2. Così pure il loro assoggettamento a vincoli produce effetti nei confronti della Società e dei terzi solo se risulta da una corrispondente annotazione sul titolo e nel libro dei soci.

Art. 9

1. Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori eguali diritti.

2. Ogni azione dà diritto ad un voto.

3. L'Assemblea straordinaria con apposita delibera può deliberare l'emissione di azioni aventi diritti diversi ai sensi degli artt. 2348, comma 2 e seguenti del Codice Civile.

Art. 10

1. I versamenti sulle azioni devono essere effettuati nei tempi e nei modi fissati dal Consiglio di Gestione.

2. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse annuo nella misura di legge, fermo il disposto dell'art. 2344 del Codice Civile.

Art. 11

1. L'emissione di obbligazioni ordinarie e di obbligazioni convertibili è deliberata dall'Assemblea straordinaria nei limiti delle disposizioni normative applicabili.

2. L'Assemblea straordinaria potrà attribuire al Consiglio di Gestione la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni

convertibili.

Art. 12

1. La Società può emettere altri strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni forniti di specifici diritti patrimoniali e/o amministrativi, escluso comunque il voto nell'Assemblea e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, il tutto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2346, comma 6 del Codice Civile.

2. L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'Assemblea straordinaria.

3. La Società può emettere detti strumenti finanziari per somma non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

4. La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso d'inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento e di circolazione, le modalità di rimborso.

5. Ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ed ai relativi strumenti finanziari eventualmente emessi si applica la disciplina di cui al Titolo V, Capo V, Sezione XI del Libro V del Codice Civile.

Assemblea

Art. 13

1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Lombardia.

2. L'Assemblea ordinaria annuale deve essere convocata non oltre centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nel caso la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, l'Assemblea potrà essere convocata al massimo entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 14

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 15

1. La convocazione dell'Assemblea deve farsi a cura del Consiglio di Gestione mediante avviso comunicato ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo comunque inoltrato al domicilio risultante dal libro soci. Nel caso di comunicazione avvenuta a mezzo telefax, posta elettronica e altre analoghe modalità, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito espressamente comunicati dal socio ed espressamente risultanti dal libro soci.

2. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, luogo ed ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

3. Nello stesso avviso può essere indicato anche il giorno e il luogo per le successive convocazioni, nell'eventualità in cui in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita. Si reputano tuttavia regolarmente costituite in forma totalitaria le Assemblee, comunque convocate, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipi la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

4. Nell'ipotesi di cui al precedente paragrafo 3, ciascuno dei partecipanti puo' tuttavia opporsi alla deliberazione degli argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente informato e dovra' in ogni caso essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

5. E' possibile tenere l'Assemblea con interventi dislocati in piu' luoghi audio/video collegati e cio' alle seguenti condizioni di cui dovra' essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identita' degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonche' di visionare, ricevere, trasmettere documenti.

Art. 16

1. Possono intervenire all'Assemblea, i soci che hanno diritto di voto e che alla data della stessa risultano iscritti nel libro soci. Non e' invece necessario il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione. Ogni socio che abbia diritto d'intervenire in Assemblea puo' farsi rappresentare per delega scritta.

2. La delega dovra' rimanere conservata dalla Societa' e non potra' essere rilasciata col nome del rappresentante in bianco.

3. Il rappresentante potra' farsi sostituire solo da chi sia stato espressamente indicato nella delega stessa. Se la delega e' stata conferita solo per la singola Assemblea, ha effetto anche per le eventuali successive convocazioni.

4. E' ammessa anche la procura generale da valersi per piu' assemblee, indipendentemente all'ordine del giorno. La rappresentanza non puo' comunque essere conferita ne' ai membri degli organi amministrativi e di controllo o ai dipendenti della Societa', ne' alle societa' da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi e di controllo o ai dipendenti di queste.

5. Si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 2372 del Codice Civile.

Art. 17

1. L'Assemblea Ordinaria:

a) approva il bilancio in caso di mancata approvazione dello stesso da parte del Consiglio di Sorveglianza ovvero qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Gestione o del Consiglio di Sorveglianza;

b) nomina, previa determinazione del loro numero, e revoca i consiglieri di sorveglianza, determinandone i compensi. Elegge il Presidente, ed eventualmente il Vice Presidente, del Consiglio di Sorveglianza;

c) delibera sulla responsabilita' dei consiglieri di sorveglianza;

d) nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, determinandone il compenso;

e) nomina il Direttore Generale ai sensi del successivo art. 27;

f) delibera sulla distribuzione degli utili;

g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea.

2. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche del presente statuto, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

3. L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

4. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificarne la regolare costituzione, accertare il diritto di intervento e di voto dei soci, constatare la regolarita' delle singole deleghe, dirigere e regolare la discussione e lo svolgimento dei lavori assembleari, e proclamare i relativi risultati.

5. Salvo il caso in cui il verbale sia redatto da un notaio, il Presidente e' assistito da un Segretario, eletto dall'Assemblea.

Art. 18

1. In prima e successiva convocazione, l'Assemblea ordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino piu' della meta' del capitale sociale, salvo il caso di cui al successivo paragrafo 2.

2. In seconda convocazione esclusivamente per l'approvazione del bilancio (ove di sua competenza) e per la nomina e la revoca delle cariche sociali, l'Assemblea ordinaria delibera con la maggioranza prevista dall'art. 2369, comma 5 del Codice Civile.

3. In prima e successiva convocazione, l'Assemblea straordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino piu' della meta' del capitale sociale.

Consiglio di Gestione – Direttore Generale

Art. 19

1 L'amministrazione ed il controllo della Societa', ai sensi dell'articolo 2409-octies e seguenti del Codice Civile, sono esercitati secondo il sistema dualistico, da un Consiglio di Gestione e da un Consiglio di Sorveglianza.

2. Il Consiglio di Gestione e' composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette) nominati dal Consiglio di Sorveglianza il quale, entro detto limite, ne determina anche il numero all'atto di nomina.

3. Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Gestione (e se nominati decadono) i componenti del Consiglio di Sorveglianza, nonche' coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilita' o di decadenza previste dall'articolo 2382 del Codice Civile o da altre disposizioni normative applicabili ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilita', professionalita' e/o indipendenza previsti dalle disposizioni normative applicabili.

4. I componenti del Consiglio di Gestione possono essere revocati dal Consiglio di Sorveglianza in ogni tempo, salvo il diritto al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

5. Al Consiglio di Gestione spetta la gestione ordinaria e straordinaria della Societa', esclusi soltanto gli atti riservati alla competenza del Consiglio di Sorveglianza e dell'Assemblea.

6. Al Consiglio di Gestione, in luogo dell' Assemblea, competono inoltre le decisioni relative a:

- a) l'approvazione del progetto di fusione nei casi ed alle condizioni di cui agli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile;
- b) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- c) il trasferimento della sede all'interno del territorio nazionale;
- d) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- e) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

7. Le decisioni del Consiglio di Gestione sulle materie di cui al paragrafo precedente devono essere adottate con deliberazione da far constare mediante verbale redatto da notaio per atto pubblico.

Art. 20

1. I componenti del Consiglio di Gestione durano in carica, secondo le determinazioni del Consiglio di Sorveglianza, per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

2. La cessazione del Consiglio di Gestione per scadenza del termine ha effetto dalla data della sua ricostituzione da parte del Consiglio di Sorveglianza.

3. Per la rinuncia all'ufficio da parte dei componenti del Consiglio di Gestione si applica il disposto dell'art. 2385 del Codice Civile.

4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza provvede senza indugio alla loro sostituzione.

5. I componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

6. Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti originariamente nominati dal Consiglio di Sorveglianza, l'intero Consiglio di Gestione si intende cessato a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi componenti nominati. Questi ultimi resteranno in carica per la residua durata che avrebbe avuto il Consiglio di Gestione cessato.

7. La cessazione dei componenti del Consiglio di Gestione dal proprio ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta giorni nel registro delle imprese a cura del Consiglio di Sorveglianza.

Art. 21

1. Il Consiglio di Gestione, ove non vi abbia provveduto il Consiglio di Sorveglianza, elegge fra i suoi membri il Presidente e un Vice Presidente, cui sono attribuiti i poteri del Presidente in caso di assenza o impedimento.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente assume le funzioni il membro del Consiglio di Gestione eletto con il voto della maggioranza dei presenti.

Art. 22

1. Il Consiglio di Gestione si riunisce presso la sede della Società, o altrove, purché in Lombardia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e allorché ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti in carica o dal Consiglio di Sorveglianza.

2. Il Consiglio di Gestione deve riunirsi almeno con cadenza trimestrale.

Art. 23

1. Il Consiglio di Gestione viene convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, mediante avviso spedito con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo almeno tre giorni prima dell'adunanza ed in caso di urgenza, con telegramma o via fax da spedire

almeno un giorno prima. L'avviso deve indicare la data, il luogo e l'ora della riunione nonche' l'ordine del giorno.

2. Nel caso di ricorso al fax, alla posta elettronica o ad altri mezzi simili, gli avvisi dovranno essere spediti al numero telefonico, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dai membri del Consiglio di Gestione e che risultano da apposita annotazione riportata nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Gestione.

3. Le adunanze del Consiglio di Gestione e le sue deliberazioni sono valide anche in assenza di formale convocazione quando intervengono tutti i membri in carica del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza ovvero quando gli assenti abbiano chiesto di giustificare la loro assenza, rinunciando cosi' ad obiettare sulla tardivita' della convocazione, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

4. E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Gestione con interventi dislocati in piu' luoghi audio/video collegati e cio' alle seguenti condizioni, di cui dovra' essere dato atto nei relativi verbali;

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identita' degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonche' di visionare, ricevere, trasmettere documenti.

5. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Gestione sono redatti e trascritti sul registro dei verbali e vanno sottoscritti da chi presiede l'adunanza e dal Segretario.

Art. 24

1. Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio di Gestione e' necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei membri del Consiglio di Gestione presenti.

3. In caso di parita' prevale il voto di chi presiede la riunione.

4. Il voto non puo' essere dato per rappresentanza.

Art. 25

1. Il Presidente del Consiglio di Gestione ha la rappresentanza legale della Societa' sia di fronte ai terzi che in giudizio.

2. La firma sociale spetta, individualmente, al Presidente del Consiglio di Gestione e con deliberazione del Consiglio di Gestione puo' essere conferita per determinati atti o categorie di atti ad altri membri del Consiglio di Gestione, al Direttore Generale, ai Dirigenti ed ai Funzionari.

Art. 26

1. Il Consiglio di Gestione puo' delegare, nei limiti dell'art. 2381 del Codice Civile, delle altre disposizioni normative applicabili alla Societa' e del presente statuto, alcune delle proprie attribuzioni anche ad uno o piu'

membri dello stesso Consiglio di Gestione.

Art. 27

1. L'Assemblea nomina il Direttore Generale, determinandone il compenso, poteri e durata in carica. Il Direttore Generale assiste alle riunioni del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza.

2. Il Consiglio di Gestione puo' delegare al Direttore Generale poteri di ordinaria amministrazione non espressamente determinati dall'Assemblea.

Revisione legale dei conti – Consiglio di Sorveglianza

Art. 28

1. L'Assemblea ordinaria potra' a sua scelta affidare la revisione legale dei conti ad un revisore legale dei conti o ad una societa' di revisione avente i requisiti di legge.

Art. 29

1. Il Consiglio di Sorveglianza e' composto da un numero di membri non inferiori a 3 (tre) e non superiori a 7, nominati dall'Assemblea, la quale, entro detto limite, ne determina il numero e il compenso all'atto di nomina.

2. I membri del Consiglio di Sorveglianza possono essere anche non soci nonche' scelti tra i componenti della Giunta regionale della Lombardia muniti di incarico assessorile. I membri del Consiglio di Sorveglianza sono rieleggibili.

3. Almeno un componente del Consiglio di Sorveglianza deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono inoltre possedere i requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza previsti dalle disposizioni normative applicabili.

4. Non possono essere nominati alla carica di membro del Consiglio di Sorveglianza e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2409-duodecies, comma 10 del Codice Civile. Decadono altresì dalla carica i membri del Consiglio di Sorveglianza nominati, ai sensi del precedente paragrafo 2, tra i componenti della Giunta regionale della Lombardia muniti di incarico assessorile, per i quali sia venuta meno detto incarico.

5. I componenti del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per tre esercizi, scadono alla data della successiva Assemblea prevista dall'art. 2364-bis, comma 2 del Codice Civile e sono rieleggibili.

6. Nel caso in cui venga a mancare, per qualsiasi motivo, un componente del Consiglio di Sorveglianza, questi sara' sostituito senza indugio dall'Assemblea ordinaria.

7. La cessazione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Sorveglianza e' stato ricostituito.

8. Se nel corso dell'esercizio viene meno per qualunque causa piu' della meta' dei Consiglieri di Sorveglianza si intende cessato l'intero Consiglio di Sorveglianza a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi Consiglieri. L'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Sorveglianza e' convocata senza indugio.

9. I componenti del Consiglio di Sorveglianza sono revocabili dall'Assemblea ordinaria in ogni tempo, salvo il diritto del Consigliere revocato al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

Art. 30

1. Il Consiglio di Sorveglianza:

a) nomina e revoca il Presidente ed i componenti del Consiglio di Gestione e ne determina il compenso;

b) approva il bilancio di esercizio, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 34, paragrafo 3 e, ove redatto, il bilancio consolidato;

c) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilita' nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione;

d) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull' adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Societa' e sul suo concreto funzionamento;

e) informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarita' nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attivita' degli intermediari finanziari;

f) riferisce per iscritto, almeno una volta l'anno, all'Assemblea sull'attivita' di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati;

g) svolge tutte le altre funzioni previste dalla legge e dal presente statuto.

2. I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono partecipare alle assemblee e possono assistere alle adunanze del Consiglio di Gestione.

3. Il Consiglio di Sorveglianza puo' chiedere al Consiglio di Gestione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari e ciascuno dei suoi membri puo' procedere in ogni momento ad atti ispettivi e di controllo, ferma restando l'esigenza di non intralciare l'operativita' aziendale.

Art. 31

1. Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza convoca di propria iniziativa e comunque nei casi previsti dalla legge o dallo statuto e presiede le riunioni del Consiglio di Sorveglianza, ne fissa l'ordine del giorno provvedendo affinche' adeguate informazioni sulle materie che vi sono iscritte vengano fornite a tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza.

2. Il Consiglio di Sorveglianza deve riunirsi almeno ogni 90 giorni.

3. Il Presidente deve convocare il Consiglio di Sorveglianza quando lo richianda anche un solo componente, indicando gli argomenti da trattare.

4. Il Consiglio di Sorveglianza si riunisce presso la sede della Societa', o altrove, purché in Lombardia.

5. Il Consiglio di Sorveglianza viene convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, mediante avviso spedito con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo almeno tre giorni prima dell'adunanza ed in caso di urgenza, con telegramma o via fax da spedire almeno un giorno prima. L'avviso deve indicare la data, il luogo e l'ora della riunione nonche' l'ordine del giorno.

6. Nel caso di ricorso al fax, alla posta elettronica o ad altri mezzi simili, gli avvisi dovranno essere spediti al numero telefonico, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dai membri del Consiglio di Sorveglianza e che risultano da apposita annotazione riportata nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza.

7. Le adunanze del Consiglio di Sorveglianza e le sue deliberazioni sono valide anche in assenza di formale convocazione quando intervengono tutti i membri in carica ovvero quando gli assenti abbiano chiesto di giustificare

la loro assenza, rinunciando così ad obiettare sulla tardività della convocazione, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

8. E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Sorveglianza con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere, trasmettere documenti.

9. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica.

10. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

11. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

12. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

13. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza sono redatti e trascritti sul registro dei verbali e vanno sottoscritti da chi presiede l'adunanza e dal Segretario.

Art. 32

1. Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza viene nominato dall'Assemblea.

2. Ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio di Sorveglianza elegge fra i suoi membri il Vice Presidente.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente assume le funzioni il membro del Consiglio di Sorveglianza eletto con il voto della maggioranza dei presenti.

4. Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, in modo funzionale all'esercizio delle competenze del Consiglio stesso:

a) coordina i lavori del Consiglio di Sorveglianza;

b) riceve le proposte del Consiglio di Gestione inerenti a materie da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza;

c) formula al Consiglio di Sorveglianza le proposte relative all'attività di controllo della gestione della Società'.

Art. 33

1. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 28, anche mediante scambi di informazioni con il Consiglio di Sorveglianza:

a) verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti

eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

2. L'attività di revisione legale dei conti e' annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

3. L'Assemblea nel conferire l'incarico al soggetto incaricato della revisione legale dei conti deve anche determinare il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico.

Bilanci ed utili

Art. 34

1. Gli esercizi sociali decorrono dal 1 gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Gestione procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

2. Il bilancio deve essere approvato con delibera del Consiglio di Sorveglianza, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero al massimo entro 180 giorni qualora si verificassero le condizioni previste dall'art. 2364, comma 2 del Codice Civile.

3. In caso di mancata approvazione del bilancio o qualora lo richiedano almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Gestione o del Consiglio di Sorveglianza la competenza per l'approvazione del bilancio di esercizio spetta all'Assemblea.

Art. 35

1. Nel bilancio devono essere indicate le partecipazioni in società controllate.

Art. 36

1. Parte degli utili netti dell'esercizio deve essere destinata come segue:

- a) il 10% (dieci per cento) alla riserva legale;
- b) il 10% (dieci per cento) alla riserva straordinaria;
- c) il 10% (dieci per cento) al fondo rischi.

2. Sulla distribuzione degli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato delibera l'Assemblea ordinaria.

Art. 37

1. Il pagamento dei dividendi viene effettuato nel termine e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea. I dividendi non riscossi nei termini di cinque anni dal giorno della loro esigibilità si intendono prescritti a favore della Società'.

Recesso del Socio

Art. 38

1. Hanno diritto di recedere per tutte o parte delle loro azioni i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consenta un cambiamento significativo dell'attività sociale;
- b) la trasformazione della Società';
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dalla legge o dal presente statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso;

g) le modificazioni dello statuto concernenti il diritto di voto o di partecipazione.

2. Non hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la proroga del termine;

b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

3. Il diritto di recesso compete inoltre ai soci in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto. Entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro imprese della delibera che legittima l'esercizio del diritto di recesso, o entro trenta giorni dalla conoscenza del fatto se la legittimazione del diritto di recesso derivi da un fatto diverso, l'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicato al Consiglio di Gestione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento con l'indicazione delle generalità e del domicilio del recedente, del numero e della categoria delle azioni per le quali si vuole esercitare il recesso. Le azioni per le quali il recesso viene esercitato non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale. Il recesso non può essere esercitato e se esercitato è privo di efficacia se entro novanta giorni la Società revoca la delibera che lo ha legittimato ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

4. I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere la liquidazione delle azioni per le quali esercitano il recesso al valore da determinarsi ai sensi del successivo articolo 39.

Art. 39

1. Il valore delle azioni dei soci recedenti è determinato dal Consiglio di Gestione sentiti gli organi di controllo e tenendo conto del loro valore di mercato ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della Società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore delle partecipazioni societarie. I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di cui al precedente punto nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'Assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne visione ed ottenerne copia a proprie spese. In caso di contestazione da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso, il valore di liquidazione è determinato entro 90 giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale. Lo stesso Tribunale provvede sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso l'art. 1349, comma 1 del Codice Civile. Il procedimento di liquidazione si attua con le modalità ed i termini di cui all'art. 2437 quater del Codice Civile; comunque il rimborso delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro il termine massimo di sei mesi dalla comunicazione del recesso medesimo fatta alla Società, salvo venga deliberato lo scioglimento della Società.

Art. 40

1. Per tutto quanto non è disposto dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge.

F.to MARCO NICOLAI

F.to BENEDETTO ANTONIO ELIA NOTAIO (I.S.)